

COMUNE DI CUMIANA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.65

OGGETTO:

RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022 ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023 – ANNO 2024 – APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria pubblica di prima convocazione nelle persone dei Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. COSTELLI Roberto - Presidente	Sì
2. FERRERO Marina - Vice Sindaco	Sì
3. GIORDA Egidio - Consigliere	Sì
4. MORELLI Laura - Consigliere	Sì
5. POGGIO Paolo - Consigliere	Sì
6. DAGHERO Claudio - Consigliere	Sì
7. MANNA Silvio - Consigliere	Sì
8. CARELLO Annarosa - Consigliere	Sì
9. ROGGERO Giorgio - Consigliere	Sì
10. FOIETTA Paolo - Consigliere	Giust.
11. CHICCO Arianna - Consigliere	Giust.
12.MO Diego - Consigliere	Sì
13. BORINATO Loredana - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale LACIVITA ROBERTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COSTELLI Roberto nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022 ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023 – ANNO 2024 – APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento il Sindaco relazionando quanto segue.

Si tratta di un adempimento istituito a decorrere dall'anno 2023 cui sono sottoposti i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, con cadenza annuale entro il 31 dicembre di ciascun anno, avendo a riferimento i servizi pubblici locali rilevati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente (per l'anno 2024 si tratta dei servizi in essere al 31.12.2023).

Il Comune deve predisporre e approvare la ricognizione di tutti i servizi erogati sul territorio e valutare se questi hanno rilevanza economica oppure no, avendo a riferimento le indicazioni delle norme, delle delibere dell'autorità preposta (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e dell'effettiva situazione giuridica e contabile dei servizi oggetto di rilevazione.

Per il nostro Comune i servizi pubblici locali rilevati sono 52 e solamente uno è risultato di rilevanza economica: la gestione delle lampade votive presso il cimitero capoluogo.

Per tale servizio è stata redatta una relazione in cui sono evidenziate le principali caratteristiche e la situazione di fatto del servizio (allegata alla delibera).

PREMESSO che:

- in data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 23/12/2022, n. 201 pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2022, avente a oggetto il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (nel prosieguo anche "Decreto Riordino" o "Decreto"), con il fine di introdurre una riforma organica della materia, che, nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche normative;
- detto Decreto delinea la disciplina per l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli Enti, dopo un'attenta valutazione delle esigenze della collettività, di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi;
- il Decreto si applica, ai sensi dell'art. 4, a «tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale», con esclusione dei «servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale» (art. 35), nonché degli «impianti di trasporti a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane» (art. 36);
- i servizi pubblici locali «rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità» (art. 3, comma 1);
- pertanto, per servizio pubblico si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici, ma anche di promozione sociale, purché risponda a esigenze di utilità generale e sia preordinata a soddisfare interessi collettivi (cfr. tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, n. 2605/2001);
- i servizi pubblici locali che l'Ente può erogare, oltre a quelli allo stesso attribuiti per legge, sono anche quelli ritenuti dall'Ente stesso necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali (art. 10, comma 3), in esito ad apposita istruttoria;
- in particolare, i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in oggetto sono quelli:

a) a rilevanza economica:

i servizi a rilevanza economica (o servizi di interesse generale a livello locale) sono quelli «erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale» (art. 2, comma 1 lett. c).

La giurisprudenza ha elaborato, tra i criteri utili a qualificare un servizio come avente rilevanza economica, quello dell'esistenza, anche solo potenziale, di concorrenza di privati sul mercato di riferimento.

La categoria dei servizi pubblici a rilevanza economica va valutata «di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare a cura dell'ente stesso, avendo riguardo all'impatto che il servizio stesso può cagionare sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, nonché ai suoi caratteri di redditività e autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi)» (Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo Lombardia n. 489/2011/PAR);

b) non meramente strumentali alle finalità dell'Ente:

i servizi pubblici locali, come visto sopra, si concretizzano nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale; i servizi strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale, ma si limitano a fornire all'Amministrazione un determinato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva.

c) a rete e non a rete:

l'art. 2, comma 1, lettera d), del Decreto definisce "servizi pubblici locali a rete" i «servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente».

I servizi a rete si distinguono, dunque, da quelli non a rete in quanto, organizzati tramite reti strutturali come, a esempio, la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani, il trasporto pubblico locale.

Per quanto attiene ai servizi non a rete, per esplicita scelta del Legislatore, l'art. 2 del D.Lgs. 201/2022 riguarda i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico sul mercato. A tal proposito, il MIMIT, nella Relazione Tecnica al Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, ritiene che tale riferimento non possa essere ricondotto a un generico compenso, ma vada circoscritto a un corrispettivo economico versato dall'utenza, la quale costituisce, dunque, una protagonista del mercato di riferimento;

CONSIDERATO, inoltre, che le modalità di gestione dei servizi pubblici locali a cui l'Ente può ricorrere sono, ai sensi dell'art. 14 del citato Decreto:

- affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
- affidamento a società mista;
- affidamento a società in house;
- limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali;

DATO ATTO che:

 l'art. 30 del Decreto introduce l'obbligo per i Comuni o le loro eventuali forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le città metropolitane, le province e gli

- altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- tale ricognizione deve attestare in modo analitico, per ogni servizio pubblico locale di rilevanza economica affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza, della qualità del servizio, del rispetto degli obblighi indicati nel relativo contratto;
- la ricognizione va effettuata tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Decreto, ossia: per i servizi a rete, dei parametri predisposti dalle Autorità di Regolazione (che individuano i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di Piano Economico Finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi e, per i servizi non a rete, degli indicatori predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- la ricognizione rileva, inoltre:
 - a) la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, comma 3 secondo periodo del medesimo Decreto, ossia agli affidamenti senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale;
 - b) la misura del ricorso all'affidamento a società in house;
 - c) gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
- con riferimento ai servizi affidati alle società in house, deve essere dato conto, altresì, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustifichino il mantenimento dell'affidamento, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione (art. 17, comma 5);

DATO ATTO, inoltre, che:

- per quanto riguarda le modalità della ricognizione, questa deve essere contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP), ossia al Piano annuale di razionalizzazione;
- il Piano di razionalizzazione deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (artt. 20, comma 3 e 26, comma 11 del TUSP);
- per quanto riguarda la decorrenza dell'adempimento previsto dal Decreto Riordino, in sede di prima applicazione, la ricognizione va effettuata «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore» (art. 30, comma 3), ossia entro il 31/12/2023;
- per analogia, anche la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ricomprenderà il medesimo arco temporale e, quindi, si riferirà, in sede di prima applicazione, alla situazione esistente al 31/12/2022;
- si rende necessario procedere alla ricognizione annuale per l'anno 2024 avendo a riferimento la situazione alla data del 31/12/2023;

VERIFICATO che:

- relativamente ai servizi pubblici locali a rete, è stata pubblicata nel sito dell'ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la Tabella "Atti e indicatori ARERA e ART Art. 7 D. Lgs. 201/2022", che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti, TPL su strada, distribuzione gas naturale);
- relativamente ai servizi pubblici locali non a rete, per i quali non opera un'Autorità di Regolazione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, pubblicato in data 25/09/2023, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del

- D.Lgs. 201/2022, ha adottato le linee guida necessarie alla redazione del Piano Economico Finanziario e lo schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità;
- da tali atti si evince che sono stati considerati i seguenti servizi: parcheggi, impianti sportivi, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico;
- per gli stessi sono stati individuati gli indicatori per il monitoraggio della qualità contrattuale,
 della qualità tecnica, nonché della qualità connessa agli adempimenti di servizio pubblico;

RILEVATO che il richiamato Decreto Direttoriale 639/2023 ha puntualmente individuato i servizi pubblici locali a rilevanza economica non a rete ai quali applicare le disposizioni del D.lgs. 201/2022 e che, tuttavia, ravvisata l'imprescindibilità del rispetto dei disposti in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, cui deve conformarsi l'operato delle pubbliche amministrazioni, si ritiene opportuno procedere alla ricognizione di tutti i servizi in essere al fine di avere un più ampio e puntuale quadro d'insieme;

RICHIAMATI:

- la sentenza del Consiglio di Stato Sezione IV del 05.03.2008 n° 2008 (in materia di servizi di riscossione e di supporto amministrativo),
- la sentenza del Consiglio di Stato Sezione V del 12.06.2009 n° 3766 (in materia di servizi strumentali a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica),
- la deliberazione n. 15/2011/INPP della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana,
- il parere del Consiglio di Stato n. 1784/2022 (rilevanza economica quando il gestore ha la possibilità di coprire tutti i costi);
- l'atto di segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) n. AS1959 del 06/03/2024,
- la deliberazione n. 7/2024/PAS del 16/04/2024 della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia,
- il parere AS2030/2024 del 18/07/2024 (Città di Treviso) pubblicato sul Bollettino n. 34 del 26/08/2024 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);

DATO ATTO, inoltre, che l'art. 30 del D.Lgs. 201/2022 affida all'Autorità Nazionale Anticorruzione il compito di pubblicare la documentazione degli enti locali relativa ai contratti di affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il servizio consente agli Enti locali e agli enti competenti di gestire e consultare, tramite maschere di inserimento e ricerca, la seguente documentazione prevista dal D.Lgs. 201/2022:

- la deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, comma 5);
- la relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale (art. 14, comma 3);
- la deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, comma 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;
- contratto di servizio sottoscritto dalle parti (art. 31, comma 2);
- la relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, comma 2);

RILEVATO che ANAC, nel suo manuale utente per l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla nuova piattaforma della trasparenza TSPL, presenta una elencazione di servizi pubblici come nel seguente elenco: trasporto pubblico locale, rifiuti, servizio idrico integrato, ristorazione scolastica, assistenza domiciliare, assistenza minori, farmacie, servizi cimiteriali, manutenzione del verde pubblico, distribuzione di energia elettrica, distribuzione di gas naturale, parcheggi, illuminazione pubblica, asili nido, impianti sportivi, biblioteche, manutenzione edifici,

assistenza disabili, riscossione tributi, supporto amministrativo, servizi sociali, trasporto scolastico, teatri, musei, servizi di manutenzione, varie tipologie o altro;

RITENUTO pertanto necessario procedere a effettuare la ricognizione relativa ai servizi sopra elencati;

VISTE:

- l'allegata tabella contente l'elenco dei servizi erogati dal Comune di Cumiana tra cui, anche, quelli aventi rilevanza economica e, per ciascuno degli stessi, la dettagliata analisi delle condizioni di fatto riferentisi alla presente ricognizione,
- l'allegata relazione concernente l'unico servizio pubblico locale a rilevanza economica oggetto di puntuale ricognizione per le motivazioni indicate nella stessa e nella tabella di cui al precedente punto;

RILEVATO che l'allegato elenco dei servizi pubblici locali a rilevanza economica anno 2024 ricognizione alla data del 31 dicembre 2023, è funzionale a una verifica di tutti gli interventi erogati (direttamente o indirettamente) dall'ente che possono rientrare nell'ampia definizione di servizio pubblico locale a rilevanza economica prevista dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 201/2022; l'effettivo ambito della ricognizione, stante il tenore letterale della norma, è circoscritto ai "servizi affidati", ovvero che comportino il coinvolgimento di un soggetto terzo, escludendo quelli in economia; nelle more dell'effettiva conferma di tale orientamento del legislatore, si ritiene utile censire anche i servizi gestiti "in economia". L'elenco allegato riporta i principali servizi pubblici locali tratti da indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dall'elenco dei servizi a domanda individuale, dal D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e dalla prassi;

DATO ATTO che:

- l'art. 30 del Decreto prevede l'obbligo della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori, non solo per i Comuni, ma anche per le loro eventuali forme associative, per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio;
- pertanto, le relazioni relative ai servizi a rete verranno predisposte dai rispettivi Enti d'Ambito (Autorità d'Ambito Torinese ATO3 vi ha provveduto con deliberazione n° 15 in data 24 ottobre 2024 – prot. in arrivo n° 0016632 del 06/11/2024);

RILEVATO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, 8, 9, 17 e 30 del D.LGS. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", la relazione da redigersi a seguito della ricognizione di tali servizi costituisce appendice al piano approvato con la successiva deliberazione, in questa stessa seduta, di revisione periodica ordinaria annuale delle partecipazioni societarie, di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, nel caso in cui siano presenti servizi pubblici locali a rilevanza economica, qui esaminati ed elencati nell'allegata tabella, affidati a società in house;

CONSTATATO che la fattispecie di cui al precedente capoverso non risulta essere presente per il Comune di Cumiana, come si evince dall'allegata tabella di analisi dettagliata dei servizi, determinando che non è necessario provvedere all'allegazione di alcuna relazione, quale appendice, al piano di revisione periodica ordinaria annuale delle società partecipate in approvazione con la successiva deliberazione in questa stessa seduta, come disciplinata dagli artt. 7, 8, 9, 17 e 30 del D.Lgs. 201/2022 in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati a società in house;

RITENUTO, quindi, di circoscrivere la ricognizione a quanto indicato nel prospetto e nella relazione in allegato;

VISTA la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione dell'atto ricognitorio in quanto già competente a deliberare sulla razionalizzazione delle società partecipate;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- gli articoli 14 (ex art. 16 del trattato CE) e 106 (ex art. 86, paragrafo 2 del trattato Ce) del Testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130;
- gli articoli 76 e 117, primo comma e secondo comma, lettera e, della Costituzione;
- l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;
- il D.Lgs. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica";
- la Tabella "Atti e indicatori ARERA e ART Art. 7 D. Lgs. 201/2022", pubblicata nel sito dell'ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti, trasporto pubblico locale su strada);
- il Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato in data 25/09/2023 avente per oggetto la "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022", pubblicato in data 25/09/2023;
- la propria deliberazione n° 55 del 21/12/2023 di approvazione della ricognizione dei servizi pubblici locali per l'anno 2023 riferentesi alla situazione alla data del 31/12/2022;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli resi dai Responsabili di ciascuna Area dell'Ente in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

RITENUTO opportuno apporre al presente provvedimento l'immediata eseguibilità, al fine del tempestivo rispetto delle disposizioni legislative allo stesso sottese;

DATO ATTO che gli interventi espressi dai presenti sono stati registrati e sono conservati su idoneo supporto informatico in locali idoneamente protetti e sono a disposizione degli interessati che ne richiedano copia;

A questo punto della trattazione il Sindaco apre la discussione in ordine alla proposta in oggetto. Nessuno dei Consiglieri chiedendo la parola, il Sindaco mette ai voti con il seguente esito:

Con voti espressi in forma palese, consiglieri presenti n. 11, votanti n. 11, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n.0,

- **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale per presente dispositivo, che assume, altresì, contenuto motivazionale ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e s.m.i;
- **DI DARE ATTO**, richiamando quanto in premessa addotto, che non ricorre la necessità di provvedere all'allegazione di alcuna relazione, quale appendice, al piano di revisione periodica ordinaria annuale delle società partecipate in approvazione con la successiva deliberazione in questa stessa seduta, come disciplinata dagli artt. 7, 8, 9, 17 e 30 del D.Lgs. 201/2022 in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati a società in house, non sussistendo la fattispecie;
- **DI DARE ATTO** che, ai sensi del D.Lgs. 201/2022, il perimetro della ricognizione viene individuato come indicato nell'allegato prospetto ricognitorio, nonché nell'acclusa relazione inerente all'unico servizio oggetto di esame per le motivazioni riportate nel prospetto e nella relazione medesimi;
- **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 201/2022, gli allegati documenti costituenti la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica anno 2024 alla data del 31/12/2023 presenti sul territorio del Comune di Cumiana, quali parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che l'elenco è funzionale a una verifica di tutti gli interventi erogati (direttamente o indirettamente) dall'ente che possono rientrare nell'ampia definizione di servizio pubblico locale a rilevanza economica prevista dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 201/2022 o a rilevanza non economica -a rete e non a rete- e di servizio strumentale all'attività istituzionale dell'Ente;
- **DI PUBBLICARE** la ricognizione sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione dell'"Amministrazione trasparente";
- **DI TRASMETTERE** la documentazione all'A.N.A.C., affinché provveda all'immediata pubblicazione sul portale telematico «Trasparenza dei servizi pubblici locali a rilevanza economica Trasparenza SPL», già reso operativo dalla medesima Autorità.

Con altra contestuale votazione resa in forma palese, Consiglieri presenti n. 11, votanti n. 11, voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

C.C.n. 65 DEL 19/12/2024

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE Firmato digitalmente COSTELLI Roberto IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
LACIVITA ROBERTA

Comune di CUMIANA (TO)

L'elenco riportato di seguito è funzionale ad una prima verifica di tutti gli interventi erogati (direttamente o indirettamente) dall'ente che potrebbero rientrare nell'ampia definizione di servizio pubblico locale a rilevanza economica prevista dalla lett. c) del c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 201/2022*. L'effettivo ambito della ricognizione dovrebbe, stante il tenore letterale della norma, circoscriversi ai "servizi affidati", ovvero che comportino il coinvolgimento di un soggetto terzo, escludendo quelli in economia; nelle more dell'effettiva conferma di tale orientamento del legislatore, si ritiene utile censire anche i servizi gestiti "in economia".

Nr	Servizio	rif.	Modalità di gestione	Note	AFFIDATI A TERZI, A TITOLARITA' COMUNALE E A RILEVANZA ECONOMICA - OGGETTO DI RICOGNIZIONE IN CAPO AL COMUNE (SI/NO)
1 Tra	sporto pubblico locale	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	SERVIZIO NON RESO (A RETE)	NO
2 Rifi	iuti	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	A TITOLARITA' DELL'AUTORITA' D'AMBITO ATO-R E CONSORZIO ACEA PINEROLESE - RILEVANZA ECONOMICA - RICOGNIZIONE IN CAPO AI SOGGETTI TITOLARI (A RETE)	NO
3 Ser	rvizio idrico integrato	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	A TITOLARITA' DELL'AUTORITA' D'AMBITO ATO-3 - RILEVANZA ECONOMICA - RICOGNIZIONE IN CAPO AI SOGGETTI TITOLARI (A RETE)	NO
4 Ris	torazione scolastica	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Affidamento a terzi	A TITOLARITA' COMUNALE - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE - PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA ESSENDO RESO ANCHE ALL'UTENZA CHE NON HA LA POSSIBILITA' DI CONTRIBUIRE, CON COPERTURA DEL DISAVANZO A CARICO DELLE RISORSE DI BILANCIO DELL'ENTE DERIVANTI DALLA FISCALITA' GENERALE - RICHIEDE NECESSARIAMENTE L'INTERVENTO PUBBLICO PER RENDERE ATTUABILE E SOTENIBILE IL SERVIZIO	NO
5 Ass	sistenza domiciliare	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	A TITOLARITA' DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI PINEROLESE - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA ESSENDO UN SERVIZIO SOCIALE DI INTERESSE GENERALE - RICOGNIZIONE IN CAPO AI SOGGETTI TITOLARI	NO
6 Ass	sistenza minori	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	A TITOLARITA' DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI PINEROLESE - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA ESSENDO UN SERVIZIO SOCIALE DI INTERESSE GENERALE - RICOGNIZIONE IN CAPO AI SOGGETTI TITOLARI	NO
7 Far	rmacie	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	SERVIZIO NON RESO	NO
8 Ser	vizi cimiteriali	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	In economia	A TITOLARITA' COMUNALE - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA IN QUANTO STRUTTURALMENTE ANTIECONOMICO - LE CONTRIBUZIONI DEGLI UTENTI NON COPRONO, NEANCHE IN VIA POTENZIALE, I COSTI DEL SERVIZIO - DISAVANZO A CARICO DELLE RISORSE DI BILANCIO DELL'ENTE DERIVANTI DALLA FISCALITA' GENERALE	NO
9 Ma	anutenzione del verde pubblico	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Affidamento a terzi	A TITOLARITA' COMUNALE - APPALTO DI SERVIZI - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE CHE PUO' ACQUISIRE RILEVANZA ECONOMICA, SEPPURE IN VIA INDIRETTA - NEL CASO DEL NOSTRO ENTE NON RISULTA CARATTERIZZATO DA RILEVANZA ECONOMICA MA SERVIZIO STRUMENTALE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE - IL COMUNE EROGA AL SOGGETTO AFFIDATARIO IL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO PRESTATO - NON VI E' CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENZA - L'ENTE GARANTISCE L'IGIENE PUBBLICA E LA SICUREZZA PER LA FRUIZIONE DEI BENI DA PARTE DELL'UTENZA - L'AFFIDATARIO NON HA ALCUN TIPO DI RAPPORTO CON L'UTENZA - IL RISCHIO DI IMPRESA NON RISULTA TRASLATO IN CAPO ALL'OPERATORE ECONOMICO	NO
10 Dis	tribuzione di energia elettrica	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Affidamento a terzi	ESCLUSO DAL PERIMETRO AI SENSI DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 201/2022 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A RILEVANZA ECONOMICA (A RETE)	NO
11 Dis	tribuzione di gas naturale	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Società in house	ESCLUSO DAL PERIMETRO AI SENSI DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 201/2022 - RILEVANZA ECONOMICA - DGN SRL (A RETE)	NO
12 Par	rcheggi	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	SERVIZIO NON RESO	NO
13 Illu	minazione pubblica	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	A TITOLARITA' COMUNALE - APPALTO DI SERVIZI PER FORNITURA ENERGIA E MANUTENZIONI IMPIANTI - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA IN QUANTO PREVEDE OPERAZIONI SVOLTE SU BENI PATRIMONIALI E NON DIRETTAMENTE A FAVORE DEGLI UTENTI FINALI, CARATTERISTICA CHE LO ASSIMILA AD ATTIVITA' STRUMENTALE - IN PARTE AFFIDATO A SOCIETA' IN HOUSE ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL E IN PARTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP CHE PREVEDE ANCHE L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI (ENEL X) - IL COMUNE EROGA AL SOGGETTO AFFIDATARIO IL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO PRESTATO - NON VI E' CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENZA - L'ENTE GARANTISCE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI PER LA FRUIZIONE DA PARTE DELL'UTENZA - L'AFFIDATARIO NON HA ALCUN TIPO DI RAPPORTO CON L'UTENZA - IL RISCHIO DI IMPRESA NON RISULTA TRASLATO IN CAPO ALL'OPERATORE ECONOMICO	NO
14 Asi	ili nido	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Affidamento a terzi	A TITOLARITA' COMUNALE - SERVIZIO IN CONCESSIONE - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA ESSENDO RESO ANCHE ALL'UTENZA CHE NON HA LA POSSIBILITA' DI CONTRIBUIRE - DISAVANZO POSTO A CARICO DELLE RISORSE DEL BILANCIO DELL'ENTE DERIVANTI DALLA FISCALITA' GENERALE - RIVESTE IL CARATTERE DI SERVIZIO STRUMENTALE NEL CASO DI CONFERIMENTO A TERZI DELLA TITOLARITA' (CASISTICA NON SUSSISTENTE PER IL NOSTRO COMUNE) - SERVIZIO RIENTRANTE NEL CAMPO DEL SOCIALE - RICHIEDE NECESSARIAMENTE L'INTERVENTO PUBBLICO PER RENDERE ATTUABILE E SOTENIBILE IL SERVIZIO	NO

Comune di CUMIANA (TO)

L'elenco riportato di seguito è funzionale ad una prima verifica di tutti gli interventi erogati (direttamente o indirettamente) dall'ente che potrebbero rientrare nell'ampia definizione di servizio pubblico locale a rilevanza economica prevista dalla lett. c) del c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 201/2022*. L'effettivo ambito della ricognizione dovrebbe, stante il tenore letterale della norma, circoscriversi ai "servizi affidati", ovvero che comportino il coinvolgimento di un soggetto terzo, escludendo quelli in economia; nelle more dell'effettiva conferma di tale orientamento del legislatore, si ritiene utile censire anche i servizi gestiti "in economia".

Nr Servizio	rif.	Modalità di gestione	Note	AFFIDATI A TERZI, A TITOLARITA' COMUNALE E A RILEVANZA ECONOMICA - OGGETTO DI RICOGNIZIONE IN CAPO AL COMUNE (SI/NO)
15 Impianti sportivi	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Affidamento a terzi	A TITOLARITA' COMUNALE - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SENZA SCOPO DI LUCRO TRAMITE CONTRATTO DI COMODATO D'USO - PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA IN QUANTO STRUTTURALMENTE ANTIECONOMICO PER LE DIMENSIONI E LE CARATTERISTICHE DEL NOSTRO ENTE, POTENZIALMENTE NON REMUNERATIVO IN QUANTO GLI INTROITI TARIFFARI NON COPRONO PER INTERO I COSTI DI GESTIONE (IL COMUNE INTERVIENE CON L'ACCOLLO DI ALCUNE SPESE POSTE A CARICO DELLE RISORSE DEL BILANCIO DERIVANTI DALLA FISCALITA' GENERALE). IL MANTENIMENTO DELLA TITOLARITA' IN CAPO AL COMUNE LO POTREBBE ASSIMILARE AD UN SERVIZIO STRUMENTALE - RICHIEDE NECESSARIAMENTE L'INTERVENTO PUBBLICO PER RENDERE ATTUABILE E SOSTENIBILE IL SERVIZIO	NO
16 Biblioteche	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Affidamento a terzi	A TITOLARITA' COMUNALE - APPALTO DI SERVIZI - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA - RILEVATA LA GESTIONE INTEGRATA DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI DEL TERRITORIO POTREBBE RIVESTIRE LA CARATTERISTICA DI SERVIZIO STRUMENTALE - SERVIZIO RESO ALL'UTENZA IN FORMA COMPLETAMENTE GRATUITA CON COSTI A TOTALE CARICO DEL BILANCIO DELL'ENTE - IL RISCHIO DI IMPRESA NON RISULTA TRASLATO IN CAPO ALL'OPERATORE ECONOMICO - RICHIEDE NECESSARIAMENTE L'INTERVENTO PUBBLICO PER RENDERE ATTUABILE E SOSTENIBILE IL SERVIZIO	NO
17 Manutenzione edifici e strade	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Affidamento a terzi	A TITOLARITA' COMUNALE - APPALTO DI SERVIZI - SERVIZIO STRUMENTALE - IL COMUNE EROGA AL SOGGETTO AFFIDATARIO IL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO PRESTATO - NON VI E' CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENZA - L'ENTE GARANTISCE LA MANUTENZIONE E LA SICUREZZA PER LA FRUIZIONE DEI BENI DA PARTE DELL'UTENZA - L'AFFIDATARIO NON HA ALCUN TIPO DI RAPPORTO CON L'UTENZA	NO
18 Assistenza persone con disabilità	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	A TITOLARITA' DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI PINEROLESE - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA ESSENDO UN SERVIZIO SOCIALE DI INTERESSE GENERALE - RICOGNIZIONE IN CAPO AI SOGGETTI TITOLARI	NO
19 Riscossione tributi coattiva	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Affidamento a terzi	A TITOLARITA' COMUNALE - SERVIZIO IN CONCESSIONE AI CONCESSIONARI ISCRITTI ALL'ALBO PRESSO IL MEF PER LA RISCOSSIONE COATTIVA - SERVIZIO STRUMENTALE - IL COMUNE EROGA AL SOGGETTO AFFIDATARIO IL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO PRESTATO - NON VI E' CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENZA - L'ENTE GARANTISCE IL SERVIZIO AL FINE DELLA CORRETTA FRUIZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE	NO
20 Supporto amministrativo	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	In economia	A TITOLARITA' COMUNALE - SERVIZIO STRUTTURALMENTE ANTIECONOMICO, PRIVO DI TARIFFAZIONE E NON RESO ALL'UTENZA - SERVIZIO STRUMENTALE A CORREDO DEI SERVIZI RESI ALL'UTENZA	NO
21 Servizi sociali	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	A TITOLARITA' DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI PINEROLESE - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA ESSENDO UN SERVIZIO SOCIALE DI INTERESSE GENERALE - RICOGNIZIONE IN CAPO AI SOGGETTI TITOLARI	NO
Trasporto scolastico, alunni con disabilità e persone con disabilità	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Affidamento a terzi	A TITOLARITA' COMUNALE - APPALTO DI SERVIZI - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA IN QUANTO EROGATO ANCHE ALL'UTENZA CHE NON HA LA POSSIBILITA' DI CONTRIBUIRE E STRUTTURALMENTE ANTICONOMICO - LE CONTRIBUZIONI DEGLI UTENTI NON COPRONO, NEANCHE IN VIA POTENZIALE, I COSTI DEL SERVIZIO - DISAVANZO POSTO A CARICO DELLE RISORSE DI BILANCIO DELL'ENTE DERIVANTI DALLA FISCALITA' GENERALE - IL RISCHIO DI IMPRESA NON RISULTA TRASLATO IN CAPO ALL'OPERATORE ECONOMICO	NO
23 Teatri	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	SERVIZIO NON RESO	NO
24 Musei	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	SERVIZIO NON RESO	NO
25 Servizi di manutenzione	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Affidamento a terzi	A TITOLARITA' COMUNALE - APPALTO DI SERVIZI - SERVIZIO STRUMENTALE - IL COMUNE EROGA AL SOGGETTO AFFIDATARIO IL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO PRESTATO - NON VI E' CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENZA - L'ENTE GARANTISCE LA MANUTENZIONE E LA SICUREZZA PER LA FRUIZIONE DEI BENI DA PARTE DELL'UTENZA - L'AFFIDATARIO NON HA ALCUN TIPO DI RAPPORTO CON L'UTENZA	NO
26 Casa di riposo e di ricovero	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Affidamento a terzi	A TITOLARITA' COMUNALE - APPALTO DI SERVIZI - SERVIZIO NON PIU' RESO CON DECORRENZA DAL 01/07/2022 - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA ESSENDO RESO ANCHE ALL'UTENZA CHE NON HA LA POSSIBILITA' DI CONTRIBUIRE - DISAVANZO COPERTO DA RISORSE POSTE A CARICO DEL BILANCIO DELL'ENTE E DERIVANTI DALLA FISCALITA' GENERALE - IL RISCHIO DI IMPRESA NON RISULTA TRASLATO IN CAPO ALL'OPERATORE ECONOMICO	NO
27 Gestione mense dipendenti	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Affidamento a terzi	A TITOLARITA' COMUNALE - APPALTO DI SERVIZI - SERVIZIO STRUMENTALE - IL COMUNE EROGA AL SOGGETTO AFFIDATARIO IL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO PRESTATO - L'ENTE GARANTISCE LA FORNITURA DEL SERVIZIO AGLI UTENTI/DIPENDENTI COMUNALI - L'AFFIDATARIO NON HA ALCUN TIPO DI RAPPORTO CON GLI UTENTI/DIPENDENTI - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO	NO

Comune di CUMIANA (TO)

L'elenco riportato di seguito è funzionale ad una prima verifica di tutti gli interventi erogati (direttamente o indirettamente) dall'ente che potrebbero rientrare nell'ampia definizione di servizio pubblico locale a rilevanza economica prevista dalla lett. c) del c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 201/2022*. L'effettivo ambito della ricognizione dovrebbe, stante il tenore letterale della norma, circoscriversi ai "servizi affidati", ovvero che comportino il coinvolgimento di un soggetto terzo, escludendo quelli in economia; nelle more dell'effettiva conferma di tale orientamento del legislatore, si ritiene utile censire anche i servizi gestiti "in economia".

Nr Servizio	rif.	Modalità di gestione	Note	AFFIDATI A TERZI, A TITOLARITA' COMUNALE E A RILEVANZA ECONOMICA - OGGETTO DI RICOGNIZIONE IN CAPO AL COMUNE (SI/NO)
28 Gestione spiagge, stabilimenti balneari e approdi turistici	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	SERVIZIO NON RESO	NO
Gestione convitti, ostelli, case vacanze, campeggi e aree camper	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	SERVIZIO NON RESO	NO
Gestione colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	SERVIZIO NON RESO	NO
31 Gestione mercati e fiere	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	SERVIZIO NON RESO	NO
32 Gestione trasporti ed onoranze funebri	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	SERVIZIO NON RESO	NO
33 Gestione auditorium, palazzi dei congressi, sale convegni	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	In economia	A TITOLARITA' COMUNALE - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA IN QUANTO STRUTTURALMENTE ANTIECONOMICO - LE CONTRIBUZIONI DEGLI UTENTI NON COPRONO, NEANCHE IN VIA POTENZIALE, I COSTI DEL SERVIZIO - DISAVANZO POSTO A CARICO DELLE RISORSE DEL BILANCIO DELL'ENTE DERIVANTI DALLA FISCALITA' GENERALE	NO
34 Alberghi (compresi quelli diurni)	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	SERVIZIO NON RESO	NO
35 Bagni pubblici	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	SERVIZIO NON RESO	NO
Corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	SERVIZIO NON RESO	NO
37 Giardini zoologici e botanici	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	SERVIZIO NON RESO	NO
38 Mattatoi pubblici	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	SERVIZIO NON RESO	NO
39 Pesa pubblica	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	In economia	A TITOLARITA' COMUNALE - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA	NO
40 Spurgo di pozzi neri	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	SERVIZIO NON RESO	NO
41 Pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	In economia	A TITOLARITA' COMUNALE - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA IN QUANTO STRUTTURALMENTE ANTIECONOMICO - LE CONTRIBUZIONI DEGLI UTENTI NON COPRONO, NEANCHE IN VIA POTENZIALE, I COSTI DEL SERVIZIO - DISAVANZO POSTO A CARICO DELLE RISORSE DEL BILANCIO DELL'ENTE DERIVANTI DALLA FISCALITA' GENERALE	NO
42 Trasporti di carni macellate	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	SERVIZIO NON RESO	NO
Gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane	c. 7 art. 4 D. Lgs. 175/2016	Altro (inserire in note)	SERVIZIO NON RESO	NO
Gestione impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	c. 7 art. 4 D. Lgs. 175/2016	In economia	A TITOLARITA' COMUNALE - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA	NO
45 Produzione, trattamento, lavorazione e immissione in commercio del latte e dei prodotti lattiero-caseari	c. 9quater art. 4 D. Lgs. 175/2016	Altro (inserire in note)	SERVIZIO NON RESO	NO
46 Illuminazione votiva	c.26 art. 34 DL 179/2012 conv. con L. 221/2012	Affidamento a terzi	A TITOLARITA' COMUNALE - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA - SERVIZIO IN CONCESSIONE A SOCIETA' ESTERNA NON PARTECIPATA DAL COMUNE E, PERTANTO, NON IN HOUSE PROVIDING	SI
47 Teleriscaldamento	Prassi	Altro (inserire in note)	SERVIZIO NON RESO	NO
48 Gestione porto turistico	Prassi	Altro (inserire in note)	SERVIZIO NON RESO	NO
49 Canile Comunale	Prassi	Altro (inserire in note)	SERVIZIO PUBBLICO LOCALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA - A TITOLARITA' DEL COMUNE CAPOFILA DI CONVENZIONE TRA PIU' COMUNI (COMUNE DI CAVOUR) - SERVIZIO ALL'UTENZA RESO IN FORMA GRATUITA E SPESE INTERAMENTE COPERTE DA FONDI DI BILANCIO DERIVANTI DALLA FISCALITA' GENERALE	NO
50 Gestione calore fabbricati comunali	Prassi	Società in house	A TITOLARITA' COMUNALE - SERVIZIO STRUMENTALE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE - ASST SRL - IL COMUNE EROGA AL SOGGETTO AFFIDATARIO IL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO PRESTATO - NON VI E' CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENZA - L'ENTE GARANTISCE LA MANUTENZIONE E LA FORNITURA DI ENERGIA PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA FRUIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DELL'UTENZA - L'AFFIDATARIO NON HA ALCUN TIPO DI RAPPORTO CON L'UTENZA	NO

Comune di CUMIANA (TO)

L'elenco riportato di seguito è funzionale ad una prima verifica di tutti gli interventi erogati (direttamente o indirettamente) dall'ente che potrebbero rientrare nell'ampia definizione di servizio pubblico locale a rilevanza economica prevista dalla lett. c) del c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 201/2022*. L'effettivo ambito della ricognizione dovrebbe, stante il tenore letterale della norma, circoscriversi ai "servizi affidati", ovvero che comportino il coinvolgimento di un soggetto terzo, escludendo quelli in economia; nelle more dell'effettiva conferma di tale orientamento del legislatore, si ritiene utile censire anche i servizi gestiti "in economia".

N	r Servizio	rif.	Modalità di gestione	Note	AFFIDATI A TERZI, A TITOLARITA' COMUNALE E A RILEVANZA ECONOMICA - OGGETTO DI RICOGNIZIONE IN CAPO AL COMUNE (SI/NO)
5:	1 Riscossione tributi spontanea	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	In economia	A TITOLARITA' COMUNALE - SERVIZIO STRUMENTALE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE - NON VI E' CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENZA - POSTO A CORREDO DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE RESI ALL'UTENZA	NO
52	2 Servizio di pre-scuola, doposcuola e assistenza mensa	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Affidamento a terzi	A TITOLARITA' COMUNALE - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE - PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA ESSENDO RESO ANCHE ALL'UTENZA CHE NON HA LA POSSIBILITA' DI CONTRIBUIRE, CON COPERTURA DEL DISAVANZO A CARICO DELLE RISORSE DI BILANCIO DELL'ENTE DERIVANTI DALLA FISCALITA' GENERALE - RICHIEDE NECESSARIAMENTE L'INTERVENTO PUBBLICO PER RENDERE ATTUABILE E SOTENIBILE IL SERVIZIO	NO

^{*}c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico, cu un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale



COMUNE DI CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA ANNO 2024 ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Natura e tipologia del servizio pubblico locale e descrizione sintetica delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territorio serviti.

SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA ILLUMINAZIONE VOTIVA.

Non pare sussistere dubbio sulla natura di servizio pubblico locale a rilevanza economica del Servizio d'illuminazione votiva. In tal senso si è espressa la giurisprudenza con orientamento univoco (per tutte, Cons. Stato, sez. V, 11 agosto 2010, n. 5620; 29 marzo 2010, n. 1790; 5 dicembre 2008, n. 6049; 14 aprile 2008, n. 1600), nonché l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Ulteriore conferma si è avuta sempre dal Consiglio di Stato, che ha motivato sinteticamente tale inquadramento in ragione del fatto che la gestione del servizio richiede che il concessionario impegni capitali, mezzi e personale da destinare ad un'attività economicamente rilevante, in quanto suscettibile, almeno potenzialmente, di generare un utile di gestione (Consiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2011, n. 1784 e sez. V, 24/1/2013 n. 435).

In particolare, l'affidamento/gestione del servizio di cui trattasi è normalmente inquadrabile nella tipologia della concessione di servizio, la cui essenza è costituita dal fatto che la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 23 ottobre 2012, n. 5409).

Il servizio è caratterizzato, pur nel suo modesto valore, dalla sussistenza di una utenza pagatrice di tariffa sufficiente a garantire un utile di impresa e un corrispettivo minimo a favore del Comune.

Il servizio è gestito in concessione alla ditta LUXOM ILLUMINAZIONI VOTIVE SRL ed è relativo al solo cimitero posto presso il capoluogo.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Oggetto: servizio illuminazione votiva;

Tipologia affidamento: a terzi in concessione fino al 31.12.2032 -durata anni nove- (visto il contenuto introito derivante dal servizio e la carenza di personale dipendente si ritiene che la gestione in economia non possa soddisfare appieno le esigenze dell'utenza), ditta LUXOM ILLUMINAZIONI VOTIVE SRL P.IVA 01815660061;

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: corrispettivo a favore del comune ammontante a €. 1.281,24 annui;

Criteri tariffari: definiti in sede di valutazione del costo del servizio ai fini della remunerazione dello stesso;

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti: manutenzione ordinaria dei corpi illuminati e del relativo corretto funzionamento in relazione anche all'impianto elettrico.

Nel caso di affidamento a società *in house*: la società affidataria non è partecipata dall'Ente, pertanto non è in housing providing.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza);

altro ritenuto rilevante ai fini della verifica periodica.

Nel caso di partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 174 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessario allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.

La struttura preposta al monitoraggio-controllo della gestione ed erogazione del servizio e delle relative modalità è l'Area Tecnica dell'Ente. Non risulta attuato il controllo societario in quanto la società affidataria non è partecipata dal Comune.

Il servizio non risulta gestito in forma di partenariato pubblico-privato.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Soggetto affidatario:

dati identificativi: LUXOM ILLUMINAZIONI VOTIVE SRL;

oggetto sociale: GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA;

altro ritenuto rilevante ai fini della verifica: /////////.

Nel caso di società partecipata¹

tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società *in house* precisare la scadenza dell'affidamento diretto;

n. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società;

n. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune;

riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016;

IL SERVIZIO NON E' AFFIDATO IN GESTIONE A UNA SOCIETA' PARTECIPATA DAL COMUNE.

Nel caso di affidamento a società in house providing

benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi;

la percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività; risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio;

entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio.

IL SERVIZIO NON E' IN GESTIONE A UNA SOCIETA' PARTECIPATA DAL COMUNE E, PERTANTO, NON TRATTASI DI SOCIETA' IN HOUSING PROVIDING.

 $^{^1}$ Indicare i sottostanti elementi se non già contenuti nella Relazione di revisione periodica di cui all'art. 20, D.Lgs. n.175/2016.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio: vedasi successivo punto inerente alle tariffe;

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti: non risultano costi rilevati nel bilancio dell'Ente in quanto trattasi di affidamento in concessione con accollo dei costi in capo al concessionario che riversa al Comune un corrispettivo;

Ricavi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione: anno 2021 €. 1.005,70 – anno 2022 €. 987,90 – anno 202 €. 990,82. Gli importi risultano tutti riscossi e ron vi sono crediti maturati relativi al pregresso triennio. Credito in formazione per il corrente anno pari a presunti €. 1.281,24;

Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito: non è stato redatto il PEF;

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario: non risulta personale comunale addetto al servizio essendo lo stesso affidato in concessione a ditta esterna che, vista l'esiguità del servizio da rendere, destina una trascurabile parte di personale allo stesso;

Tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

Canone annuo Contributo allacciamento loculi e ossari Contributo allacciamento tombe di famiglia, posti a terra e cripte

€. 19,50 iva 22% compresa €. 3950 oltre iva 22%

€. A preventivo.

nel caso in cui sia stato definito il PEF² NON E' STATO DEFINITO IL PEF

valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio³;

² Ai sensi dell'art. 174, c. 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, nel partenariato pubblico-privato l'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.

³ Nel caso in cui il servizio a rete sia stato affidato da altro ente competente in relazione ad un bacino sovracomunale di gestione del servizio, occorre fare riferimento agli atti dallo stesso adottati.

situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio;

situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio.

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

I risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente: i risultati raggiunti risultano rispettosi della qualità del servizio da rendere all'utenza; I risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark: non risultano benchmark negativi in relazione alle segnalazioni dell'utenza.

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Valori raggiunti e/o l'adempimento o meno dei principali obblighi posti a carico del gestore in base al contratto di servizio e agli documenti contrattuali: i valori raggiunti e gli adempimenti posti a carico del concessionario risultano conformi a quanto prescritto.

Nel caso di affidamento a società *in house providing*, si confrontano i previsti benefici per la collettività della forma di gestione prescelta - con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi – già indicati nel precedente p.2), con i risultati raggiunti: **NON RICORRE LA FATTISPECIE.**

7. CONSIDERAZIONI FINALI

Esprimere considerazioni finali in merito:

- alle risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale;
- alla compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- alle conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale;
- alla gestione del servizio in relazione a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura.

Dalla verifica effettuata sul servizio erogato si desume che la situazione gestionale dello stesso risulta in linea con gli adempimenti posti a carico del concessionario e tende al miglioramento dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Vista l'esiguità monetaria del servizio risulta irrilevante la ricaduta sugli equilibri di bilancio dell'Ente. Si ritengono necessarie alcune modifiche tecniche da apportare alle modalità di resa, gestione e controllo del servizio, al fine di migliorare la qualità dello stesso nei confronti dell'utenza, con particolare riferimento all'efficientamento agli impianti elettrici.